



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Dipartimento Sanità Pubblica
SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

DALLA SCUOLA UN LAVORO SICURO

Corso

"L'ABC della Sicurezza e Igiene sul Lavoro"

STOP

D. Lgs. 09.04.08 n. 81



Aggiornamento marzo 2009

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO


STOP


D.Lgs. 81/08


TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



STOP







DALLA SCUOLA UN LAVORO SICURO

Corso

"L'ABC della Sicurezza e Igiene sul Lavoro"

D.Lgs. 81/08

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Adriano Panfili, Sorbiano, Lazzari e Spadolini



D.Lgs. 81/08

TITOLO I
PRINCIPI COMUNI

Disposizioni generali
Gestione della prevenzione nei luoghi di
lavoro

Definizioni

Campo di applicazione

Misure generali di tutela – Valutazione dei rischi

Obblighi del datore lavoro, dirigente, preposto

Obblighi dei lavoratori

Obblighi dei progettisti

Contratti d'appalto



D.Lgs. 81/08

TITOLO I
PRINCIPI COMUNI


Servizio di prevenzione e protezione

Servizio di Prevenzione e Protezione

Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi



D.Lgs. 81/08

**TITOLO I
PRINCIPI COMUNI**

Sorveglianza sanitaria

Titoli e requisiti del medico competente

Sorveglianza Sanitaria



Navigation icons: back, home, forward

D.Lgs. 81/08

**TITOLO I
PRINCIPI COMUNI**

Disposizioni Generali

Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Primo soccorso e prevenzione incendi

Gestione delle emergenze



Navigation icons: back, home, forward

D.Lgs. 81/08

**TITOLO I
PRINCIPI COMUNI**

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza


Informazione ai lavoratori

Formazione e addestramento dei lavoratori

Consultazione e Partecipazione dei lavoratori


Informazione e Formazione dei lavoratori

Navigation icons: back, home, forward



FINE

Titolo I - D.Lgs. 81/08



DEFINIZIONI

LAVORATORE



Persona che *indipendentemente dalla tipologia contrattuale*, svolge una attività lavorativa nell'ambito della organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, *con o senza retribuzione*, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi familiari.

Equiparato a lavoratore:

- Socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto
- Soggetti beneficiari di iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro ..
- **Allievo di istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione.**
(non concorrono alla determinazione del numero di lavoratori)
- Volontari vigili del fuoco, protezione civile e servizio civile



DEFINIZIONI

DATORE DI LAVORO (D.d.L.)




PRIVATO

- Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
 - Soggetto che ha la responsabilità dell'impresa o unità produttiva (stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale) in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

PUBBLICO

Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non con qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.




DEFINIZIONI

DIRIGENTE

Persona che **ATTUA** le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

PREPOSTO

Persona che **SOVRINTENDE** alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un potere di iniziativa



DEFINIZIONI

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (S.P.P.)

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)


Persona designata dal D.d.L. in possesso di attitudini e capacità adeguate

ADDETTO AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (A.S.P.P.)

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)

Persona/e elette o designate per rappresentare i lavoratori in materia di salute e sicurezza durante il lavoro



DEFINIZIONI


MEDICO COMPETENTE

Medico in possesso di :

- Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- Autorizzazione ex art. 55 D.Lgs. 277/91;
- Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale

PREVENZIONE

Complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno



CAMPO DI APPLICAZIONE

IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA' PRIVATI O PUBBLICI E A TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCHIO:
TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO

SI APPLICA
(Esempi)

- Se vi sono lavoratori dipendenti o ad essi equiparati
- Industria
- Artigianato
- Commercio
- Ferrovie
- Ospedali, Case di Cura Istituti di Credito, Assicurazione
- Studi professionisti
- Amministrazioni Statali e Locali



CAMPO DI APPLICAZIONE

IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA' PRIVATI O PUBBLICI E A TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCHIO:
TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO

SI APPLICA tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato


- Forze Armate e di Polizia
- Dipartimento Vigili del fuoco
- Soccorso pubblico e difesa civile
- Servizi di Protezione Civile
- Strutture giudiziarie, penitenziarie
- Università
- Istituti di istruzione di ogni ordine e grado
- Organizzazioni di volontariato
- Mezzi di trasporto aerei e marittimi



MISURE GENERALI DI TUTELA

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Per attrezzature di lavoro, sostanze, sistemazione ambienti di lavoro, processi produttivi, macchine, impianti



MISURE GENERALI DI TUTELA

ELIMINAZIONE RIDUZIONE RISCHI ALLA FONTE

- Riduzione dei rischi alla fonte
- Sostituzione pericolo con minor pericolo
- Eliminazione dei rischi o, se non possibile, riduzione al minimo
- Rispetto principi ergonomici

PROGRAMMAZ. DELLA PREVENZIONE

- Limitazione al minimo degli esposti al rischio
- Attenuazione lavoro monotono e ripetitivo
- Priorità protezione collettiva rispetto protezione individuale
- Limitazione agenti chimici, fisici, biologici



MISURE GENERALI DI TUTELA

ORGANIZZAZIONE GESTIONE

- Controllo sanitario dei lavoratori
- Allontanamento per motivi sanitari
- Misure di emergenza
- Segnali di avvertimento e sicurezza
- Manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine, impianti, dispositivi di sicurezza
- Informazione, formazione, consultazione, partecipazione, istruzioni adeguate ai lavoratori



CONCETTI GENERALI - DEFINIZIONI

LAVORO

PERICOLO

Potenziale fonte di danno
Fonte di possibili lesioni o danni alla salute
(UNI EN 12100-1)



RISCHIO

Combinazione di Probabilità e gravità di possibili lesioni o Danni alla salute in situazioni pericolose
(UNI EN 12100-1)



NESSUN EVENTO

EVENTO SFAVOREVOLE

NESSUN DANNO

DANNO



P = PROBABILITA' di ACCADIMENTO

La definizione della **probabilità di accadimento (P)** fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la possibilità che si verifichi l'evento indesiderato, tenuto conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

P	Livello	Definizione / Criteri
3	Molto probabile	<ul style="list-style-type: none"> - Esiste una correlazione diretta tra mancanza rilevata e verificarsi del danno ipotizzato - Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili - Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe stupore
2	Probabile	<ul style="list-style-type: none"> - La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto - E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno - Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa
1	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none"> - La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate - Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi o addirittura nessun episodio - Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa e incredulità




D = DANNO (GRANDEZZA DEL DANNO CHE L'EVENTO PUÒ CAUSARE)

La definizione della **scala di gravità del Danno (D)** fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno

D	Livello	Definizione / Criteri
3	Grave	<ul style="list-style-type: none"> - Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità totale o letale. - Esposizione cronica con effetti totalmente o parzialmente irreversibili e invalidanti.
2	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. - Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none"> - Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. - Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

L'incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va considerato come priorità nella programmazione delle misure di prevenzione.

N.B.: Ai fini della predisposizione delle misure di sicurezza deve essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al rischio in esame; anche se il dato aziendale mostra un basso numero di incidenti di quel tipo, di per sé tale dato non autorizza ad adottare misure di sicurezza meno restrittive.



VALUTAZIONE DEI RISCHI: R = P x D

Definiti Probabilità (P) e gravità (D) del Danno, il rischio R viene calcolato con la formula **R = P x D** e si può rappresentare in una matrice, avente in ascisse la gravità ed in ordinate la probabilità attesa del suo verificarsi

P		3	6	9	
	3	3	6	9	
	2	2	4	6	
	1	1	2	3	
		1	2	3	D


Tale rappresentazione è il punto di partenza per la **definizione delle priorità** degli interventi di prevenzione e protezione da adottare.

La valutazione numerica e cromatica del livello di rischio permette di identificare la priorità degli interventi da effettuare


R ≥ 6 = Azioni correttive immediate

3 ≥ R ≤ 4 = Azioni correttive da programmare con urgenza

1 ≥ R ≤ 2 = Azioni correttive / migliorative da programmare nel breve-medio termine



FATTORI CHE CARATTERIZZANO IL RISCHIO



FATTORI DI RISCHIO OCCUPAZIONALE



RISCHIO INFORTUNI




RISCHIO INFORTUNI


ELETTROCUZIONE

CONTATTO DIRETTO

CONTATTO INDIRETTO



RISCHIO CHIMICO



RISCHIO CHIMICO

Rischio dovuto a sostanze inquinanti che interagiscono con l'organismo umano e che possono provocare patologie acute, croniche e irreversibili

GAS

Saldatura:

Ossidi di Carbonio, Ossidi di Azoto

VAPORI

Uso di solventi:

Laboratorio di chimica, Vernici

POLVERI

Argilla, Legno

FIBRE

Minerali (Amianto)


AEROSOL

NEBBIE

Lavorazioni con impiego di olii, Fitofarmaci

FUMI

Saldatura, Stampaggio a caldo plastica



RISCHIO FISICO

RUMORE

MACCHINE

IMPIANTI

140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

140.000.000
10.000.000
1.000.000
100.000
10.000
1.000
100
10
1

dB

RISCHIO FISICO

MICROCLIMA


TEMPERATURA, UMITA', VENTILAZIONE


RISCHIO FISICO


ABBAGLIAMENTO


ILLUMINAZIONE


LUCE SCARSA














DANNO Lesione fisica o alterazione dello stato di salute

INFORTUNIO Incidente determinato da una causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea



MALATTIA PROFESSIONALE Malattia causata da attività lavorativa dalla quale derivi la morte o l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea

Es: Asbestosi
Saturnismo
Ipoacusia

Per provocare una *malattia professionale* i fattori di rischio devono essere presenti nell'ambiente in determinate quantità

MALATTIA ASPECIFICA Insieme di malattie fisiche o psichiche non direttamente collegabili ad una causa determinata, ma riconducibili almeno in parte ad uno o più fattori presenti nell'ambiente di lavoro

Es: Stanchezza
Insonnia


PREVENZIONE Insieme di azioni che hanno lo scopo di mantenere lo stato di salute, inteso come benessere psico-fisico dell'uomo

↓


PREVENZIONE PRIMARIA

↓

PREVENZIONE SECONDARIA







PREVENZIONE SECONDARIA

Ricerca di alterazioni
precliniche negli organi, prima che si manifesti la malattia

**SORVEGLIANZA
SANITARIA**
per gli esposti a fattori
di rischio professionali




Accertamenti Sanitari
Preventivi:
prima dell'assunzione per
il rilascio dell'idoneità

Accertamenti Sanitari
Periodici:
per la verifica e il controllo
dello stato di salute




CACCIA AI RISCHI




Tratto da "La sicurezza per tutto l'anno" - Agenda 1998
Per gentile concessione di: Gruppo MODULO UNO - Torino





Tratto da "La sicurezza per tutto l'anno" - Agenda 1998
Per gentile concessione di: Gruppo MODULO UNO - Torino



OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

OBBLIGHI NON DELEGABILI


Elabora, custodisce e aggiorna il Documento contenente:
- Valutazione dei rischi
- Misure di prevenzione
- Programma di attuazione

R.L.S. (consultazione)

R.S.P.P. + Med. Comp.

Responsabilità di valutazione e attuazione continuativa

Designa Responsabile S.P.P. (anche esterno)



PRINCIPALI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO e DIRIGENTE


Nomina, nei casi previsti, il Medico Competente

Designa le squadre di emergenza (pronto soccorso, antincendio)

Designa, se dovuti, gli Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione

Adempie agli obblighi di informazione - formazione - addestramento

Fornisce i Dispositivi di Protezione Individuale DPI




PRINCIPALI OBBLIGHI DEL PREPOSTO

Sovrintende e vigila sull'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e di uso dei DPI

Segnala tempestivamente al D.d.L. o al dirigente le deficienze dei mezzi e attrezzature di lavoro, DPI e ogni altra condizione di pericolo

Frequenta appositi corsi di formazione















SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

RIUNIONE PERIODICA



Partecipanti:
- D.d.L. - Medico Competente
- R.S.P.P. - R.L.S.

Periodicità:
Ordinaria: minimo annuale
Straordinaria: - variazioni significative
- su richiesta del R.L.S.

Esamina:
- Documento valutazione rischi
- Andamento infortuni, malattie professionali, sorveglianza sanitaria
- Criteri per la scelta e efficacia Dispositivi Protezione Individuale
- Programmi di informazione e formazione
Nel corso della riunione possono essere individuati codici di comportamento e obiettivi di miglioramento della sicurezza.



SORVEGLIANZA SANITARIA

E' EFFETTUATA DAL:

**MEDICO
COMPETENTE**
interno, esterno,
pubblico, privato

COMPRENDE:
-ACCERTAMENTI
PREVENTIVI
-ACCERTAMENTI
PERIODICI

VALUTAZIONE
IDONEITA' ALLA
MANSIONE SPECIFICA



Collabora con D.d.L. e S.P.P. per misure di tutela

Accertamenti sanitari preventivi e periodici
Visite mediche richieste dal lavoratore
Visite mediche per cambio mansione
Giudizi di idoneità alla mansione specifica

Cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore

Visita ambienti almeno 1 volta all'anno con R.S.P.P.

Informazioni ai lavoratori e a R.L.S

Comunica i risultati collettivi anonimi nella riunione periodica

Collabora con D.d.L. a organizzare il Pronto Soccorso

Collabora all'attività di informazione e formazione



EMERGENZE - DISPOSIZIONI GENERALI

DATORE DI LAVORO

Organizza i rapporti con l'esterno (V.V.FF., Ospedali, ecc.) per le emergenze
•Designa i lavoratori addetti alle squadre di emergenza
•Prende provvedimenti e programma gli interventi
•Informa i lavoratori sulle misure prese e i comportamenti da tenere
•Osserva i diritti dei lavoratori

DECRETI MINISTERIALI

D.M. 10/03/1998
Linee guida per la PREVENZIONE
INCENDI e per le emergenze secondo
il tipo di attività

D.M. 388/2003
Disposizioni sul PRONTO
SOCCORSO aziendale



DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO

LAVORATORE

- Si allontana dal posto di lavoro o dalla zona pericolosa
- Non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa

- Nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo
- Non può subire pregiudizio per tale azione a meno che non abbia commesso una grave negligenza



PRIMO SOCCORSO E PREVENZIONE INCENDI

PRIMO SOCCORSO

- Predisporre il piano di primo soccorso
- Organizza la squadra di primo soccorso
- Designa e forma i lavoratori addetti alla squadra
- Adotta cassette di Primo Soccorso o Pacchetti di Medicazione secondo la natura dei rischi e ne garantisce il controllo periodico



PREVENZIONE INCENDI

- Predisporre il piano di Emergenza (ove previsto)
- Effettua le esercitazioni di evacuazione (ove previsto)
- Organizza la squadra di prevenzione incendi ed evacuazione
- Designa e forma i lavoratori addetti alla squadra
- Organizza i controlli periodici dei presidi antincendio



CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)

ELETTO

- oltre i 15 dipendenti dai lavoratori tra le R.S.U.
- fino a 15 dipendenti tra i lavoratori o tra più aziende (ambito territoriale / comparto)

NUMERO MINIMO

- 1 → fino a 200 dipendenti
- 3 → da 201 a 1000 dipendenti
- 6 → oltre i 1000 dipendenti



ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)

E' consultato

- Sulla valutazione e prevenzione dei rischi
- Nella designazione degli addetti al S.P.P., antincendio, evacuazione, pronto soccorso, Medico Competente

Ha libero accesso ai luoghi di lavoro

Riceve

- Valutazione dei rischi e documentazione su prevenzione rischi, su sostanze, organizzazione, ambiente lavoro, ecc.
- Informazioni dall'Organo di Vigilanza

Viene adeguatamente formato

Opera

- Promuove individuazione e attuazione delle misure di prevenzione
- Fa osservazioni all'Organo di Vigilanza in visita
- Fa proposte sull'attività di prevenzione
- Segnala al R.S.P.P. i rischi individuati
- Ricorre all'Organo di Vigilanza in caso di necessità

Partecipa alle riunioni periodiche



INFORMAZIONE AI LAVORATORI

IL D.d.L. DEVE INFORMARE CIASCUN LAVORATORE SU



Rischi per la sicurezza e la salute connessi con l'attività

Misure e attività di protezione e prevenzione

Rischi specifici, norme e disposizioni aziendali

Responsabile S.P.P. e Medico Competente

Sostanze pericolose

Antincendio, evacuazione, pronto soccorso

Lavoratori incaricati delle procedure di emergenza

Il contenuto della informazione
deve essere facilmente comprensibile



FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

IL D.d.L. DEVE FORMARE CIASCUN LAVORATORE

Formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni

Durante orario di lavoro

In modo periodico

- All'assunzione
- Cambio mansione
- Cambio attrezzature, tecnologie, sostanze

In modo particolare per il R.L.S.

In modo mirato gli addetti all'antincendio, ecc.



Il contenuto della formazione
deve essere facilmente comprensibile



FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

IL D.d.L. DEVE
ADDESTRARE
CIASCUN
LAVORATORE




- All'assunzione
- Al cambio mansione
- Al cambio di attrezzature, tecnologie, sostanze
- Se necessari, all' uso di DPI di 3.a categoria e dei dispositivi di protezione dell'udito

L'addestramento deve essere fatto da persona esperta sul luogo di lavoro



SOGGETTI 81/08	LEGGI	DURATA
Datore di Lavoro autonomato RSPP	D.Lgs. 81/08 Art. 34 (D. 16.01.97 M.Lavoro-Sanità)	16 - 48 ore (c.2) aggiornamenti (c.3)
Responsabile Servizio Prevenzione Protezione RSPP - non DDL	D. Lgs. 195/2003 Accordo Stato - Regioni	Mod. A 24 Mod.B da 12 a 68 Mod.C 24 aggiornamenti
Addetto SPP	D.Lgs. 195/2003	Come sopra no C
Rappresentante Lavoratori Sicurezza RLS (RLST)	D.Lgs. 81/08 Art. 37 e 48	32 ore aggiornamento
Dirigenti	D.Lgs. 81/08 Art. 15	SECONDO VAL. AZIENDA
Preposti	D.Lgs. 81/08 Art. 37 com 7	DA DEFINIRE aggiornamenti
Addetti Prevenzione Incendi (rischio elevato-medio-basso)	D.Lgs. 81/08 Art. 46 D.M. 10.03.98 Min. Interno	16 - 8 - 4 ore
Addetti Pronto Soccorso (gruppo A- B)	D.Lgs. 81/08 Art. 45 Decreto 388/2003	16-12 ore 4 ore ogni 3 anni
Lavoratori - generale	D.Lgs. 81/08 Art. 37 e 38	DA DEFINIRE



DALLA SCUOLA UN LAVORO SICURO

Corso

**”L'ABC della Sicurezza
e Igiene sul Lavoro”**

**D.LGS. 81/08
ALLEGATI**



D.Lgs. 81/2008
Allegati e articoli di riferimento

Allegato I - art 14.1
Gravi violazioni ai fini della
sospensione dell'attività

Allegato II - art 34.1
Casi in cui il datore di lavoro può
essere RSPP

Allegato III A - art 41.5
Cartella sanitaria e di rischio

Allegato III B - art 40.1
Informazioni dati aggregati sanitari e
di rischio dei lavoratori

Allegato IV - art 63.1 e 63.6
Requisiti dei Luoghi di lavoro

Allegato V
artt 70.2, 72.1, 87.1.a, 87.2.a, 87.3.a
RES attrezzature prive di marcatura

Allegato VI
artt 71.3, 87.2.b, 87.3.a
Uso delle attrezzature

Allegato VII
artt 71.11, 71.13, 71.14
Verifiche di attrezzature



D.Lgs. 81/2008
Allegati e articoli di riferimento

Allegato VIII - art 79.1
DPI

Allegato IX
artt 81.2, 81.3, 83.1, 85.2
Distanze di sicurezza parti elettriche

Allegato X - art 89.1.a
Lavori edili o di ingegneria edile

Allegato XI - art 100.1
Lavori comportanti
rischi particolari

Allegato XII - art 99.1
Contenuto della notifica preliminare

Allegato XIII - art 96.1.a
Prescrizioni di sicurezza e salute per
la logistica di cantiere

Allegato XIV - artt 98.1.3 e 98.1.4
Formazione coordinatori

Allegato XV
89.1.h, 91.1.a, 100.1
Piani di sicurezza nei cantieri

Allegato XVI - art 91.1.b
Fascicolo dell'opera

Allegato XVII - artt 90.9.a e 97.2
Idoneità tecnico professionale



D.Lgs. 81/2008
Allegati e articoli di riferimento

Allegato XVIII - artt 108 e 122
Viabilità nei cantieri, ponteggi e
trasporto materiali

Allegato XIX - art 112.2
Verifiche sui
ponteggi metallici fissi

Allegato XX - art 113.10
Costruzione ed impiego di
scale portatili

Allegato XXI - artt 116.4 e 136.8
Formazione addetti ai lavori in quota

Allegato XXII - art 134.1
Pi.M.U.S.

Allegato XXIII - art 140.4
Deroga per
ponti su ruote a torre

Allegato XXIV - artt 163.1 e 163.2
Segnaletica di sicurezza

Allegato XXV - artt 163.1 e 163.2
Cartelli segnaletici

Allegato XXVI - artt 163.1 e 163.2
Segnaletica per contenitori e
tubazioni

Allegato XXVII - artt 163.1 e 163.2
Segnaletica attrezzature antincendio



D.Lgs. 81/2008
Allegati e articoli di riferimento

Allegato XXVIII
artt 163.1, 163.2, 163.3
Segnaletica ostacoli, pericoli e per le
vie di circolazione

Allegato XXIX – artt 163.1 e 163.2
Segnali luminosi

Allegato XXX – artt 163.1 e 163.2
Segnali acustici

Allegato XXXI – artt 163.1 e 163.2
Comunicazione verbale

Allegato XXXII – artt 163.1 e 163.2
Segnali gestuali

Allegato XXXIII
Artt 168.2, 168.3, 169.1
MMC

Allegato XXXIV – art 174.3
VDT

Allegato XXXV – artt 202.3 e 202.4
Vibrazioni

Allegato XXXVI – art 208
Valori limite di esposizione e valori di
azione per campi elettromagnetici

Allegato XXXVII – art 215
Radiazioni ottiche



D.Lgs. 81/2008
Allegati e articoli di riferimento

Allegato XXXVIII
artt 222.1.d, 223.1.e, 232.2
Valori limite di esposizione ad agenti
chimici

Allegato XXXIX
artt 222.1.e, 223.1.e, 232.2
Valori limite biologici e sorveglianza
sanitaria

Allegato XL
artt 228.1, 228.2, 232.2
Divieti per agenti chimici

Allegato XLI
artt 225.2, 232.2, 237.1.d
Metodi di misurazione

Allegato XLII
artt 234.1.a.3, 236.4.a, 245.2.a
Elenco di sostanze, preparati e processi

Allegato XLIII
artt 234.1.c, 235.3, 245.2.a
Valori limite esposizione professionale

Allegato XLIV – art 271.4
Attività lavorative con presenza di
agenti biologici

Allegato XLV – art 272.2.f
Segnale di rischio biologico

Allegato XLVI
artt 268.3, 271.1.a, 275.1, 279.5
Elenco agenti biologici classificati

Allegato XLVII
artt 274.3, 275.1, 276.1
Misure e livelli di contenimento agenti
biologici



D.Lgs. 81/2008
Allegati e articoli di riferimento

Allegato XLVIII – art 276.1
Specifiche per processi industriali

Allegato XLIX
artt 293.1, 294.2.c, 296
Ripartizione aree atmosfere esplosive

Allegato L
artt 293.2, 294.2.d, 295.1, 295.2
Atmosfere esplosive

Allegato LI – art 293.3
Segnale atmosfere esplosive